

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Appello proposto sulla base della procura rilasciata in primo grado e non estesa al secondo: quali conseguenze?

Con specifico riguardo al difetto di procura in relazione al giudizio d'appello, se l'atto introduttivo di quest'ultimo è stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al secondo, si verificherà, bensì, una nullità, ma sanabile dall'appellante con la produzione di una procura idonea all'udienza ai sensi dell'art. 350, 2° comma, cod. proc. civ.: il Giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

NDR: in sensi conforme alla prima parte della massima Cass., 3 ottobre 2016, n.19663 e, alla seconda, Cass., Sez. Un., 19 aprile 2010, n. 9217, 20 giugno 2017, n. 15156, 14 novembre 2017, n. 26948 e 30 ottobre 2018, n. 27481.

**Tribunale di Roma, sentenza del 2.1.2020, n. 3**

...omissis...

## Svolgimento del processo

L'appello proposto dal Condominio *omissis*, già soccombente in primo grado, deve essere considerato tempestivo e fondato nel merito e va, perciò, accolto, con - in integrale riforma della sentenza gravata - il conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e l'accessoria condanna dell'opponente/appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo.

E invero, quanto, anzitutto, alla questione processuale della procura alla lite, da un lato, quella rilasciata, nella fattispecie, a margine del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal Condominio (odier-no appellante) si riferiva espressamente alla rappresentanza e difesa "in ogni stato e grado del giudizio e dell'esecuzione" (ed era, perciò, "ultrattiva" anche nel caso in cui l'amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell'impugnazione, fosse cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio l'ente "superpersonale" - se non la persona giuridica vera e propria - non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, destinata a continuare a operare, a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale: cfr. Cass., 23 maggio 2014, n. 11536).

Dall'altro, anche l'assenza di procura può essere sanata ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ..

L'art. 46 della legge 18.6.2009, n. 69, ha sostituito la norma dell'originario art. 182, comma 2°, cod. proc. civ., estendendo il rimedio della sanatoria a tutti i casi di difetto di rappresentanza (legale, volontaria, organica e tecnica), assistenza e autorizzazione.

La nuova norma va interpretata nel senso che il Giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, di cui all'art. 83, 3° comma, cod. proc. civ., richiamata ma non rinvenuta negli atti della parte, è tenuto, in qualsiasi momento, anche nel giudizio d'appello, a invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante e soltanto se l'invito dovesse rimanere infruttuoso, deve dichiarare invalida la costituzione della parte in giudizio (cfr. Cass., 18 febbraio 2016, n. 3181; Cass., 11 settembre 2014, n. 19169).

Il Giudice è tenuto - ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura "ad litem" al difetto di rappresentanza processuale (così, Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2011, n. 28337). L'assoluta mancanza di una procura alla lite, sulla scorta del dato testuale ("rilascio della procura"), viene considerata, ai fini dell'art. 182 cod. proc. civ., equiparabile alla sua invalidità.

Pertanto, con specifico riguardo al "difetto" di procura in relazione al giudizio d'appello, se l'atto introduttivo di quest'ultimo è stato posto in essere dal difensore sulla base della procura rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al secondo, si verificherà, bensì, una nullità, ma sanabile dall'appellante con la produzione di una procura idonea all'udienza ai sensi dell'art. 350, 2° comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., 3 ottobre 2016, n.19663): il Giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 19 aprile 2010, n. 9217; Cass., 20 giugno 2017, n. 15156; Cass. ord., 14 novembre 2017, n. 26948; Cass. ord., 30 ottobre 2018, n. 27481).

Ciò posto, va, quindi, chiarito, preliminarmente al merito, che non si verte, nella fattispecie, nell'ambito della c.d. "giurisdizione equitativa necessaria" (alla quale debbono essere ricondotte "le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di

valore non superiore a € 1.100 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudice abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità" - cfr. Cass. ord., 3 aprile 2012, n. 5287, e Cass., 25 febbraio 2005, n. 4079 -, se pubblicate a far tempo dal 3.3.2006 come dispone l'art. 27 del d. lgs. n. 40/2006 -, è ora ammesso - a tenore dell'attuale disposto dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. - sol-tanto l'appello a motivi limitati "esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia").

3. Inoltre, l'appello, per il disposto degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., (nel testo introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, "deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice" (cfr. Cass. Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199) e, "nelle ipotesi in cui il vizio di rito denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'appello fondato esclusivamente sui vizi di rito è inammissibile, oltre che per carenza di interesse anche per mancata corrispondenza al modello le-gale di impugnazione": l'appellante, cioè, a pena d'inammissibilità, deve fare seguire, alla denuncia del vizio, la "deduzione sugli aspetti di merito della controversia", non limitandosi a "una indicazione di infondatezza della domanda di controparte, priva di qualsiasi contenuto giuridicamente apprezzabile e assolutamente generica", senza specificare che e come esso abbia "influito sulla fondatezza della domanda, quale ritenuta dal Giudice di primo grado" (cfr. Cass., 25 settembre 2012, n. 16272).

Nel merito vero e proprio, poi, *omissis* aveva fatto opposizione al decreto ingiuntivo senza contestare in alcun modo le somme pretese dal Condominio a titolo di oneri ordinari risultanti dal rendi-conto consuntivo 2012 e ammontanti, per la sua quota, a complessivi € 2.644,52, ma impugnando soltanto la voce di credito (€ 1.462,24) relativa al consuntivo della gestione riscaldamento per l'esercizio 2011/2012, sul dedotto, in sostanza, che gli oneri per la prestazione di tale ultimo servizio sono dovuti soltanto dai condòmini "che, a suo tempo (anno 2006), avevano deciso di trasformare l'originario impianto di riscaldamento centralizzato con uno nuovo", quello, cioè, attualmente in funzione e dotato, "per ogni unità abitativa, di valvole risparmio consumi e contabilizzatori sui singoli radiatori/termosifoni", mentre lei dispone "da tempo, nel proprio appartamento, di un impianto ... del tutto autonomo, denominato "termoconvettore"" (privo sia di radiatori/termosifoni sia di valvole e contabilizzatori), sicché, "nella piena consapevolezza e accettazione da parte del Condominio" di tale "particolare situazione", è stato concordato il conteggio e l'addebito dei soli costi fissi. Sennonché, in punto di diritto, com'è noto, "nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di con-tributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate" (cfr. Cass. Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass., 20 luglio 2010, n. 17014), meno che, non essendo stata già proposta impugnazione, si facciano valere "vizi implicanti la ... nullità [delle medesime], trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda" (cfr. Cass., 12 gennaio 2016, n. 305; Cass., 23 luglio 2019, n. 19832).

In punto di fatto, poi, nel caso di specie, quanto ai meri vizi contabili, gli stessi integrerebbero, al massimo, ragioni di annullabilità del deliberato assembleare, non denunciabili incidentalmente e non più oltre il termine di decadenza; quanto

all'indebito potenzialmente nullo, bensì, per difetto dei presupposti, non soltanto non risulta assolto, dal condomino che invochi il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, l'onere della prova che lo stesso non comporta squilibri a danno degli altri condòmini, ma, malgrado i ripetuti riferimenti contenuti negli atti difensivi, neppure si rinvergono, nei fascicoli di parte, documenti (formali e impegnativi) dai quali dovrebbero emergere la pretesa situazione di fatto e la conoscenza e l'accettazione della stessa da parte del Condominio.

Spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, a carico dell'appellata.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza *omissis* del Giudice di Pace di Roma proposto dal Condominio *omissis* così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto *omissis*; condanna, quindi, l'appellata a rimborsare al Condominio appellante le spese dei due gradi di giudizio fin qui celebrati, che liquida, quanto al primo, in € 800,00 per competenze professionali difensive e, quanto al presente, in complessivi € 2.430,00 per competenze professionali difensive ed € 180,00 per esborsi (compreso il contributo unificato), oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.

www.LaNuovaProcedura.it

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

